

ERSILIO LUCA CAPONE

SULLA RETRIBUZIONE DEL GIORNALISTA

Sintesi

La retribuzione del giornalista, collaboratore fisso di una testata editoriale, è proporzionale al numero di articoli giornalistici redatti e non al numero di giornate lavorative svolte. È quanto disposto nella sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 290 del 9 gennaio 2014.

La pronuncia in epigrafe ha ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro che intercorre fra il giornalista e l'editore ed, in particolare, la modalità di determinazione della retribuzione ed il significato del termine "collaborazione".

Preliminare all'esame del caso di specie, è utile rammentare la definizione fornita dalla giurisprudenza, secondo cui per attività giornalistica *"deve intendersi quella prestazione di lavoro intellettuale, della sfera dell'espressioni originate o di critica nell'elaborazione dei pensieri, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa indifferenziata di utenti idee, convinzioni o nozioni, attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica e culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunta da valutazione critica"* (Cass. 2 febbraio 1982, n. 625).

Il caso di specie riguarda un giornalista, collaboratore fisso di un'agenzia

di stampa, che, terminato il rapporto di lavoro, chiedeva ed otteneva un'ingiunzione di pagamento, in danno dell'ex datrice di lavoro, avente ad oggetto crediti maturati in ragione dell'intercorso rapporto di lavoro.

L'ingiunta proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, deducendo che con l'ex collaboratore era stato stipulato, ai sensi dell'articolo 2 del c.c.n.l.g., un contratto di lavoro subordinato, che prevedeva il pagamento di una retribuzione mensile fissa, sempre regolarmente corrisposta, in cambio di un numero collaborazioni mensili pari a 24, mai superato.

Il Giudice di prime cure accoglieva la ricostruzione formulata dalla opponente e revocava il Decreto Ingiuntivo opposto.

La Corte d'Appello di Roma, investita della vicenda, riformava la sentenza di primo grado e rigettava l'opposizione, ritenendo che il compenso del collaboratore fisso, come evincibile dal c.c.n.l.g., nonché dal contratto individuale di lavoro, era connesso non al

numero di collaborazioni, intese come giornate lavorative, bensì come articoli giornalistici redatti.

L'Agenzia di stampa ricorreva in Cassazione, per violazione di legge, sostenendo che il Giudice di merito aveva accolto un'errata interpretazione del termine "collaborazione", la quale si sostanzierebbe, a dire della ricorrente, in tutta l'attività giornalistica svolta dal collaboratore, indipendentemente dal numero di articoli redatti.

La stessa natura subordinata del rapporto di lavoro avrebbe escluso, sempre secondo l'Agenzia di stampa, la quantificazione dei compensi in funzione dei singoli articoli redatti.

La Corte di legittimità rigettava il ricorso e confermava la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma, accogliendo l'interpretazione del termine "collaborazione", come espressione verbale che ricomprende il singolo articolo o pezzo giornalistico.

A sostengo di ciò, è richiamato l'articolo 2 del c.c.n.l.g., secondo cui *"il collaboratore fisso ha diritto ad una re-*

tribuzione mensile proporzionata all'impegno di frequenza della collaborazione ed alla natura ed importanza delle materie trattate ed al numero mensile delle collaborazioni".

Invero, sono requisiti utili a configurare la figura del collaboratore fisso i criteri della prestazione continuativa, della responsabilit  di un servizio e del vincolo di dipendenza e, quindi,   evidente che *"la fornitura, con continuit , ai lettori della testata di un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione avvenga attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, tanto che la retribuzione contrattuale collettiva   (anche) collegata al numero di collaborazioni mensili, che non possono non identificarsi con questi ultimi (articoli o rubriche), non potendo evidentemente coincidere, pena l' inutilit  della norma contrattuale collettiva, con l'impegno della collaborazione e la natura ed importanza delle materie trattate"*.

A quanto detto, i Giudici di Piazza Cavour aggiungono l'ulteriore considerazione, che qualora il numero di collaborazioni massime predeterminate nel contratto individuale di lavoro coincidano col numero massimo di giornate lavorative mensili, come nel caso di

specie, la diversa interpretazione fornita dalla ricorrente, secondo cui per collaborazione si intende l'intera attivit  lavorativa svolta nella giornata, comporterebbe la trasformazione del requisito della continuit  in quello della quotidianit  e, quindi, del collaboratore fisso in un redattore ordinario.

La distinzione fra le 2 diverse figure di collaboratore fisso e di redattore ordinario,   stata di recente trattata dalla Corte di legittimit , con una diversa pronuncia, la quale ha evidenziato la centralit  del requisito della quotidianit  della prestazione in contrapposizione alla semplice sua continuit , caratterizzante la figura del collaboratore fisso, ed, al contrario, l'irrelevanza, ai fini della qualificazione, della natura dell'attivit  giornalistica svolta e dell'eventuale esecuzione di inchieste (cos  Cass. Sez. Lav. n. 3037/2011).

In merito alla pronuncia in epigrafe, la Corte di legittimit  considera infondata l'ulteriore censura sollevata dalla ricorrente, secondo cui la quantificazione della retribuzione commisurata al numero di articoli redatti sarebbe contraria alla natura subordinata del rapporto di lavoro, in quanto elemento distintivo della subordinazione, in materia di lavoro giornalistico,   esclu-

sivamente il requisito della stabile disponibilit  del giornalista in favore dell'editore.

A tal riguardo, si evidenzia che, in tale settore, la distinzione fra lavoro autonomo e subordinato   stata, gi  da tempo, chiarita dalla giurisprudenza, in quanto se   vero che il vincolo della subordinazione assume, nel lavoro giornalistico, una particolare configurazione per la natura intellettuale della relativa attivit , per il carattere collettivo dell'opera redazionale e per la peculiarit  dell'orario di lavoro del dipendente, il quale conserva, pur nell'ambito delle direttive del datore di lavoro, una certa autonomia e discrezionalità,   anche vero che il giornalista lavoratore subordinato deve assicurare con continuit , in conformit  all'incarico ricevuto, una prestazione non occasionale rivolta a soddisfare le esigenze di informazione, con l'obbligo di porre a disposizione dell'editore la propria opera senza che essa venga meno tra una prestazione e l'altra, mentre con il lavoratore autonomo le prestazioni sono singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi fiduciari (vd., tra le altre, Cass. Sez. Lav. n. 7494 del 12 agosto 1997, e Cass. Sez. Lav., n. 5693 del 9 giugno 1998).